

STATUTO

della

"Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport"

Art. 1 Denominazione

costituita una fondazione denominata "Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport - Onlus".

Fondazione dovrà usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Art. 2 Sede

sede legale della Fondazione è in Torino, Corso Massimo d'Azeglio n. 8. La Fondazione potrà istituire rappresentanze ed uffici su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 Durata

Fondazione non ha limiti di durata.

Art. 4 Scopo

lo scopo della Fondazione, escluso ogni fine di lucro, è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite dall'apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

beneficenza.

Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le predette attività e quelle ad esse direttamente connesse potranno essere svolte anche mediante la promozione e lo sviluppo di attività per la diffusione dello sport, ed in particolare del calcio, come fenomeno storico culturale, in tutte le forme ritenute idonee, quali mostre, seminari, convegni ed in generale eventi di richiamo.

Fondazione provvede al perseguimento del suo scopo:

a) con le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio;



- b) con eventuali oblazioni, elargizioni ed erogazioni liberali, con sovvenzioni da parte dei fondatori, nonché di soggetti pubblici e privati, non espressamente finalizzate all'incremento del patrimonio;
- c) con i proventi derivanti dalle proprie attività;
- d) con ogni altro tipo di entrata od acquisizione.

Art. 5 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto donato dai Fondatori in sede di atto costitutivo nonché da quanto oggetto di donazione o lascito a tale titolo da parte dei Fondatori e di altri soggetti.

Le entrate, di cui la Fondazione dispone per l'adempimento del suo scopo, sono costituite:

- dai contributi, dai finanziamenti e dalle elargizioni di Fondatori e di terzi nonché dai redditi derivanti dal patrimonio;
- dai lasciti effettuati e da quant'altro pervenuto non a titolo di incremento del patrimonio.

La Fondazione potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

Art. 6 Fondatori

Sono Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione e le persone, gli enti o società, successivamente riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime.

Al fine di perpetuare gli intenti e gli obiettivi originari della Fondazione hanno inoltre diritto ad essere riconosciuti Fondatori gli eredi dei Fondatori persone fisiche qualora comunicino tale loro intenzione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore.



Il Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Per il Segretario Generale può essere previsto un compenso annuo lordo, determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

I Revisori dei Conti può essere riconosciuto, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo stabilito tenendo conto degli onorari minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti.

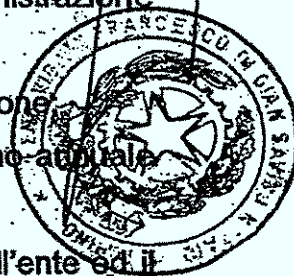
Art. 8 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero variabile di membri da un minimo di due a un massimo di nove, i quali sono nominati dai Fondatori di comune accordo, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione di un Consigliere per qualunque motivo dalla carica, gli altri provvedono alla sua sostituzione; il nuovo nominato durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in particolare:

- definisce gli indirizzi e le linee programmatiche delle attività della Fondazione;
- ha l'obbligo di redigere e di approvare entro il mese di dicembre il piano annuale delle attività dell'ente ed il bilancio preventivo;
- ha l'obbligo di redigere entro il mese di aprile la relazione sull'attività dell'ente ed il bilancio consuntivo corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti o del Revisore;
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- provvede alla eventuale nomina dei componenti del Comitato Esecutivo;
- provvede alla nomina del Segretario Generale, determinandone la durata in carica e l'eventuale emolumento;
- delibera in merito all'accettazione di persone, enti e società in qualità di Fondatori;
- definisce i criteri per la gestione del patrimonio e dei relativi proventi e assume le scelte in materia di investimenti;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- delibera in merito alle modifiche statutarie;
- stabilisce i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;



→ delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla conseguente devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto precisato al successivo articolo 17.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante telegramma o fax o posta elettronica, o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione e i Revisori dei Conti o il Revisore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti, a meno che lo Statuto non richieda una maggioranza qualificata.

In caso di parità dei voti qualora il Consiglio sia composto di almeno tre membri, prevale quello del Presidente o, in assenza, del Vice Presidente.

I verbali delle riunioni di Consiglio saranno redatti e trascritti a cura del Segretario Generale su apposito libro numerato e vidimato dal Notaio.

Art. 9 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo limitazioni di legge, anche procedendo alla nomina ed alla revoca di procuratori speciali.

In caso di assenza o comprovato impedimento del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente; il concreto esercizio delle funzioni presidenziali da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni responsabilità ed accertamento al riguardo.



Il Presidente ed il Vice Presidente, coadiuvati dal Segretario Generale, inoltre curano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, se nominato.

Art. 10 Comitato Esecutivo

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione può essere nominato il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da eventuali altri Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in assenza, del Vice Presidente.

Il Segretario Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo esercita tutti i poteri a esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante telegramma o fax o posta elettronica, o comunque se sarà presente l'intero Comitato.

I verbali delle riunioni di Comitato saranno redatti e trascritti a cura del Segretario Generale su apposito libro numerato e vidimato dal Notaio.

Art. 11 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata in carica.

Egli coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi e partecipa in qualità di segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e, se nominato, del Comitato Culturale Scientifico.

La carica di Segretario Generale è retribuita nella misura e con le modalità eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti



Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica quattro anni, sono nominati dai Fondatori di comune accordo e possono essere riconfermati.

I membri del Collegio dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il compenso annuo lordo dei Revisori è eventualmente determinato dai Fondatori, tenendo conto degli onorari minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e ne riferisce annualmente in una relazione scritta di commento al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nel caso di cessazione di un Revisore, subentra per la restante parte del quadriennio il supplente più anziano di età.

Qualora i Fondatori, di comune accordo, lo ritengano opportuno, in alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti, possono nominare un unico Revisore il quale resta in carica quattro anni.

Art. 13 Comitato Culturale Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Culturale Scientifico, con compiti di consulenza, per la realizzazione di progetti specifici, formato da esperti scelti tra personalità di particolare competenza negli ambiti di attività della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione ne definisce la composizione, i compiti, la durata e gli eventuali compensi.

Art. 14 Albo degli Amici della Fondazione

Presso la Fondazione è istituito l'Albo degli Amici della Fondazione, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti Pubblici e Privati nonché le persone fisiche, diversi dai Fondatori, che abbiano contribuito in maniera rilevante al perseguimento dei fini statutarî.

Art. 15 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario termina il trentuno dicembre di ogni anno.



Art. 16 Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni al presente Statuto e l'eventuale scioglimento della Fondazione sono deliberate con la maggioranza rispettivamente di due terzi e di tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Disposizioni Generali

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio avverrà a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Norma transitoria

Par la prima volta la nomina degli organi e delle cariche della Fondazione può essere effettuata nell'atto costitutivo.

Art. 19 Norme finali e rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le leggi vigenti in materia.

Firmati:

Gianluca VIALLI

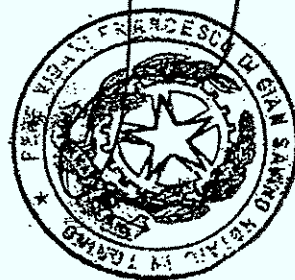
Massimo MAURO

Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI

Claudio COMBA teste

Lucia MOISO teste

Ettore MORONE Notaio



Copia conforme all' originale firmata ai sensi di
legge, composta di otto fogli

rilasciata da me dott. Ettore Morone Notaio con

residenza in Torino, in carta bianca ai sensi dell'articolo 27 bis
della legge delegata al D.P.R. 642/72.

Torino, li 17 OTTOBRE 2003

